



Comune di Asola

Provincia di Mantova

UFFICIO DEL SINDACO

COPIA

ORDINANZA	N. 212 DEL 19-12-2024
-----------	-----------------------

Oggetto: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DI RUMORI MOLESTI E DI COMPORTAMENTI POTENZIALMENTE LESIVI DELLA SICUREZZA URBANA: DIVIETO DI SPARO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, MORTARETTI ED ARTIFICI ESPLODENTI IN GENERE.

Soggetti Destinatari: CITTADINANZA

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- Che tra i giorni 24 dicembre 2024 e 9 gennaio 2025 è consuetudine il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere in aree pubbliche che richiamano segnalazioni alle forze di Polizia e richieste di intervento per rumori molesti in prossimità delle abitazioni, scuole, ed esercizi commerciali;
- Che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- Che serie conseguenze negative si possono determinare a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente alla fuga ed a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento o investimento;
- Che analogamente, sono esposti ai medesimi rischi le infrastrutture pubbliche e private;

- Che lo stesso Codice penale, all'art. 703, dispone che chiunque, senza licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino ad un mese;

TUTTO CIÒ PREMESSO

RILEVATO che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni ed ambiti di applicazione";

VISTO l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;

VISTO l'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689 così come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008 n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008 n. 92;

AL FINE DI GARANTIRE L'INCOLUMITÀ E LA TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE ORDINA

- 1) Che dalle ore 08.00 del giorno 24.12.2024 alle ore 24.00 del giorno 09.01.2025 sulle aree pubbliche o parte al pubblico è vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere anche se di libera vendita, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato;

- 2) E' fatto obbligo ai proprietari di animali d'affezione di vigilare ed attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e investimento;

DISPONE

Chiunque violi la suddetta disposizione sarà perseguito, in base all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 (cinquanta) ad euro 500,00 (cinquecento) e sarà altresì disposto il sequestro immediato dei petardi e similari al fine della confisca e della successiva distruzione.

L'Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

MODALITÀ DI RICORSO:

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni al tribunale Amministrativo Regionale nei termini e dei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge n. 1034/71;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutte le forze di Polizia presenti sul territorio comunale sono incaricate di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando a termini di legge eventuali inadempienze. Copia della presente sarà trasmessa agli organi di Polizia presenti sul territorio e alla Prefettura di Mantova.

IL SINDACO

Sig. Moreno Romanelli

Originale informatico firmato digitalmente

